

ALLEGATO A

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI MAGAZZINI PROVINCIALI DI PROTEZIONE CIVILE

Con la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di Legge, tra i sottoscritti:

- Arch. Fabrizio Mechini nato a _____ il _____ c.f. _____, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio – Ufficio Protezione Civile, come disposto con Decreto Presidenziale n. _____ del _____, dell'Amministrazione Provinciale di Lucca (C.F. 80001210469), che egli legalmente rappresenta e come tale domiciliata nel Palazzo Ducale, Cortile Carrara – Lucca e da ora in avanti denominato per brevità "Provincia";

- Sig. _____ nato a _____ il _____ il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato denominata _____, con sede in Comune di _____, Via/Piazza _____, che egli legalmente rappresenta, da ora in avanti denominata per brevità "Associazione";

RICHIAMATI:

il Dlgs n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione Civile" ed in particolare:

- l'art.4 "Componenti del Servizio nazionale della protezione civile" comma 1 nel quale si precisa che "Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze"
- l'art.11 "Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile" nel quale, in riferimento alle competenze delle province, si precisa che le regioni disciplinano "l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
 - all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
 - alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;
 - alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,
- l'art.13 "Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile" comma 1 che individua il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile quale struttura operativa del servizio;

- l'art.32 “Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile” nel quale, al comma 1 lettera “o” si precisa:
 - al comma 2 che “Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile”;
 - al comma 3 che “La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile”;
 - al comma 4 che “In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo”
 - al comma 5 che “I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per: a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata”
- l'art. 33 “Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” nel quale si prevede che “Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34” e che “Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni ... esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34”
- l'art.34 “Elenco nazionale del volontariato di protezione civile” che puntualizza “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.” ed inoltre “I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.” ed infine “L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.”

- l'art.41 “Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza” nel quale è riportato “Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.”

la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” ed in particolare:

- l'art.8 “Funzioni delle province in materia di protezione civile” nel quale vengono dettagliate le funzioni delegate alle province sulla base dell'art.11 comma 1 lettera o del Dlgs 1/2018 tra le quali è prevista “la vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:
 1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
 2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l'attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
 3. coordinamento a livello provinciale dell'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;
- ed il comma 2 dello stesso art.8 che prevede “Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.”
- L'art. 12 “Volontariato regionale di protezione civile” che puntualizza “Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice.”

il Dlgs n.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo settore” ed in particolare:

- l'art.5 “Attività di interesse generale” nel quale è indicato “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: y) protezione civile

- l'art.32 "Organizzazioni di volontariato" ed in particolare il comma 4 "Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30" (legge delega dal quale è derivato il Dlgs 1/2018)
- l'art.33 "Risorse" comma 3 "Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate."
- L'art.56 "Convenzioni" che riporta:
 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
 4. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 5. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi

alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia di Lucca n. _____ del _____ con il quale è stato approvato lo schema di convenzione in oggetto;

Articolo 1 - Oggetto e finalità della convenzione

- a) La presente convenzione ha come oggetto la costituzione di uno/XX magazzino/i provinciale di protezione civile, per ospitare l'attrezzatura, i materiali ed i mezzi di protezione civile della Provincia attuali e futuri, garantendo altresì la gestione ordinaria e la pronta attivazione in caso di necessità in modalità h24 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità, per necessità e su richiesta della Provincia nell'esercizio delle proprie competenze di protezione civile.
- b) La presente disciplina in maniera particolare quanto indicato al punto a:
 - i. in caso di precursori di evento o emissione di allerta;
 - ii. nel caso in cui si verificano eventi che determinino l'interruzione delle comunicazioni telefoniche
 - iii. per attività programmata (iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e cultura di protezione civile, esercitazioni) organizzate o alle quali partecipa la Provincia.
- a) *(Solo per i magazzini che ospitano beni per l'allestimento della SOPI alternativa)* Tra i materiali, i mezzi e le attrezzature da allocare nel magazzino ci sono anche quelli da utilizzare nel caso in cui si renda necessario attivare la sede alternativa alla sala operativa provinciale integrata (SOPI) principale ubicata a Palazzo Ducale a Lucca. Risulta pertanto finalità della convenzione anche garantire, in caso di necessità, la tempestiva attivazione ed il tempestivo allestimento della sede alternativa della SOPI di protezione civile con i beni conservati presso il/i magazzino/i

Articolo 2 – Impegni reciproci

- a) In relazione all'oggetto ed alle finalità di cui all'art.1 la Provincia si impegna a:
 - i. Garantire per l'Associazione il rimborso annuale massimo specificato all'articolo 7 "Rimborso spese e rendicontazione" alle condizioni specificate nel medesimo;
 - ii. Contattare l'Associazione per via telefonica ai recapiti h24 appositamente indicati dalla stessa per le attività di cui alla presente convenzione, o radio nell'eventualità che non siano funzionanti le comunicazioni telefoniche, ogni volta che si renda necessario impiegare beni detenuti a magazzino precisando:
 - i. Tipo e n° di beni da attivare
 - ii. Destinazione di impiego
 - iii. Tipologia di intervento da effettuare con i beni da movimentare
 - iv. Eventuale ente o soggetto con cui rapportarsi per l'impiego
 - iii. Qualora la tipologia di attività lo ammetta, inoltrare richiesta alla Regione Toscana per l'attivazione dei benefici di legge di cui agli art.39 e 40 del dlgs 1/2018;
 - iv. Ufficializzare il materiale allocato presso il/i magazzino/i redigendo apposito verbale di consegna, che l'Associazione dovrà sottoscrivere, alla prima e ad ogni successiva allocazione di beni a magazzino;
 - v. Redigere apposito registro informatico per tenere traccia dei beni allocati e della loro attivazione, registro da compilare in collaborazione con l'Associazione.
- b) In relazione all'oggetto ed alle finalità di cui all'art.1 l'Associazione si impegna a:

- i. Mettere a disposizione esclusiva della Provincia lo/gli spazio/i magazzino/i proposto/i con nota prot. _____ del _____ nell'ambito della manifestazione di interesse avviata dalla Provincia per le finalità di cui alla presente, per ospitare materiali, mezzi ed attrezzature attuali e future della Provincia fino al massimo utilizzo dello spazio messo a disposizione;
- ii. Garantire la possibilità ed autonomia dell'accesso al magazzino ed alle attrezzature, materiali e mezzi da parte del personale della Provincia di Lucca in modalità h24 365 giorni all'anno senza soluzione di continuità;
- iii. Effettuare il carico, il trasporto e la sistemazione a magazzino del materiale che la Provincia intende allocare presso lo spazio messo a disposizione alla prima e ad ogni successiva allocazione di beni a magazzino, sottoscrivendo il verbale di consegna proposto dalla Provincia ed aggiornando il registro informatico creato dalla stessa;
- iv. Garantire che l'organizzazione dello/degli spazio/i magazzino/i proposto/i consenta l'agevole e celere carico, scarico, movimentazione dei beni allocati della Provincia;
- v. Garantire la gestione ordinaria del materiale comprendente:
 - i. il ricovero al chiuso del materiale di valore e soggetto ad usura/danneggiamento/perdita di caratteristiche essenziali per effetto degli agenti atmosferici ed in ogni caso il ricovero al coperto;
 - ii. la disponibilità presso il magazzino di impianto elettrico ed utenza elettrica attiva dotata anche di prese di tipo industriale
 - iii. l'ottima conservazione dei beni con periodica verifica della stessa oltre che la conservazione in condizioni igieniche, di pulizia, di sicurezza rispetto al rischio incendio, furto, danneggiamento in genere, la frequenza di verifica dovrà essere concordata con la Provincia;
 - iv. il controllo periodico della consistenza numerica dei materiali conservati, la frequenza di controllo dovrà essere concordata con la Provincia;
 - v. la periodica accensione dei mezzi e delle attrezzature a motore con verifica dei livelli dei liquidi, gonfiaggio pneumatici, controllo di funzionamento dei meccanismi, controllo di funzionamento generale ed immediata segnalazione alla Provincia di eventuali anomalie di funzionamento, la frequenza dovrà essere concordata con la Provincia;
 - vi. il mantenimento dell'efficienza e della carica delle batterie di mezzi ed attrezzature ed immediata segnalazione alla Provincia di eventuali anomalie di funzionamento
 - vii. la periodica accensione della strumentazione elettrica con controllo di funzionamento generale ed immediata segnalazione alla Provincia di eventuali anomalie di funzionamento, la frequenza dovrà essere concordata con la Provincia;
 - viii. la disponibilità ad effettuare esercitazioni e prove addestrative legate all'attivazione ed all'impiego dell'attrezzatura su richiesta della Provincia nel limite massimo di 4 volte l'anno;
 - ix. la tempestiva segnalazione di eventuali situazioni di furto o danneggiamento
- vi. Garantire la pronta attivazione del materiale comprendente:
 - i. lo svolgimento un servizio di reperibilità telefonica e radio (con apparato mobile fornito dalla Provincia) in modalità h24 per 365 giorni l'anno senza soluzione di continuità, per ricevere le richieste di attivazione dei beni conservati presso il magazzino da parte della Provincia
 - ii. la capacità di raggiungere il magazzino per movimentare i beni ospitati entro 90 minuti dalla richiesta della Provincia con una squadra minima composta da personale, mezzi ed attrezzatura adeguata alla attivazione dei beni conservati che la Provincia richiede di attivare;
 - iii. Una volta ricevuta la richiesta della Provincia dare alla stessa comunicazione di:
 1. Arrivo al magazzino ed inizio delle operazioni di carico del materiale
 2. Termine delle operazioni di carico e partenza per l'intervento richiesto con indicazione del tempo stimato di arrivo sul posto
 3. Arrivo sul luogo di intervento ed inizio delle attività
 - iv. Qualora la tipologia di attività ammetta l'attivazione dei benefici di legge di cui agli art.39 e 40 del dlgs 1/2018, effettuare il pre-accredito di personale, materiali e mezzi impiegati su piattaforma informatica regionale SOUP RT (<https://soup.regione.toscana.it/>)

- v. Garantire le prime attività operative legate all'utilizzo/allestimento dei beni attivati sul luogo di destinazione.
- vi. L'utilizzo esclusivo di volontari operativi regolarmente registrati sulla piattaforma informatica regionale SOUP RT, appositamente, formati, dotati di DPI e con idoneità sanitaria accertata per lo svolgimento delle attività richieste.
- vii. Mantenere aggiornato l'apposito registro informatico redatto dalla Provincia per tenere traccia dei beni allocati e della loro attivazione.
- viii. Rendicontare alla Provincia le spese effettuate per garantire le attività di cui alla presente convenzione al fine di ottenere il rimborso annuale massimo specificato all'articolo 7 "Rimborso spese e rendicontazione" alle condizioni specificate nel medesimo;
- ix. Avere polizza assicurativa con copertura per le attività richieste; resta fermo quanto indicato al successivo art.3.
- x. Non utilizzare materiali, mezzi ed attrezzatura della Provincia allocata presso il/i magazzino/i per attività diverse da quelle specificate nella presente convenzione; è ammesso il fatto che l'Associazione richieda ufficialmente e con adeguato anticipo alla Provincia la possibilità di utilizzo per propria attività addestrativa, esercitativa o di formazione, informazione e diffusione della conoscenza e cultura di protezione civile, in questi casi la Provincia potrà consentire l'utilizzo alle stesse condizioni di una delle attivazioni previste dalla presente convenzione, senza però la possibilità di rendicontare le spese legate all'impiego di cui all'articolo 7 "Rimborso spese e rendicontazione"
- xi. Utilizzare quando richiesto dalla Provincia e/o previsto dalla presente convenzione la radio fornita dalla Provincia per le comunicazioni previste

Articolo 3 – Impegni reciproci per specifiche casistiche

In caso di precursori di evento o emissione di allerta, la Provincia si impegna ad informare l'Associazione, la quale conseguentemente si impegna a garantire una squadra in prontezza operativa dedicata per la Provincia per l'eventuale attivazione ed impiego dei beni conservati a magazzino/i; a differenza dell'operatività standard con la prontezza operativa la squadra dell'Associazione si impegna a raggiungere il magazzino entro 60 minuti dalla richiesta della Provincia; la prontezza operativa cessa con la fine della validità dell'allerta o del precursore di evento, in quest'ultimo caso la Provincia si impegna a comunicare all'Associazione il cessare del precursore di evento.

Nel caso in cui si verificano eventi che determinino l'interruzione delle comunicazioni telefoniche, non appena acquisita cognizione della problematica, l'Associazione si impegna ad attivare l'apparato radio fornito dalla Provincia per garantire comunque lo scambio delle comunicazioni. In questo caso, da considerarsi come precursore di evento, l'Associazione garantisce quanto descritto al punto precedente.

(Solo per Associazioni che detengono beni per l'allestimento SOPI Alternativa) Nei casi di cui al punto precedente, non appena acquisita cognizione della problematica, l'Associazione tenta di mettersi in contatto con la Provincia, in assenza di risposta entro 15 minuti, l'Associazione attiva la squadra addetta alla movimentazione dei beni necessari all'allestimento della SOPI alternativa e trasporta presso la sede individuata tutto il materiale attendendo l'arrivo del personale della Provincia per procedere all'allestimento.

La Provincia potrà richiedere l'attivazione dei beni detenuti a magazzino anche per attività programmata (iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e cultura di protezione civile, esercitazioni) organizzate o alle quali partecipa la Provincia. In questi casi l'esigenza dovrà essere rappresentata all'Associazione almeno con 10 giorni di anticipo.

Articolo 3 – Copertura assicurativa legata ai mezzi

Nel caso in cui l'Associazione debba attivare, movimentare ed utilizzare un mezzo allocato presso il magazzino per una delle attività previste dalla presente convenzione si precisa che:

- a) la copertura R.C.A. per danni arrecati a terzi è garantita dalla polizza assicurativa RCA in essere per il veicolo, stipulata dalla Provincia che da copertura eventuale anche a terzi trasportati.

- b) La copertura per danni al conducente è garantita dall'apposita polizza assicurativa stipulata dalla Provincia, la polizza, oltre ai dipendenti della Provincia, vale anche per gli infortuni sofferti da altri soggetti autorizzati (invalidità temporanea, permanente, morte, oltre al rimborso delle spese di ricovero e delle spese mediche) in qualità di conducenti di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione della Provincia, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. La presente convenzione costituisce l'atto con cui la Provincia individua l'Associazione come soggetto autorizzato all'uso dei mezzi allocati presso il magazzino per conto della Provincia stessa.

Articolo 4 – Danni e responsabilità

Nel caso in cui, per attività ammesse dalla presente convenzione, si dovessero verificare danneggiamenti, furti o smarrimenti colposi di materiali, mezzi ed attrezzature della Provincia detenuti presso il magazzino, la riparazione/sostituzione rimarrà a carico della Provincia.

Nel caso in cui il danneggiamento, furto o smarrimento sia causato da colpa grave o dolo da parte dell'Associazione, la stessa ne avrà la piena responsabilità, rispondendone in base a quanto stabilito dalla legge, in questo caso la Provincia potrà chiedere risarcimento dei danni subiti ed agire anche in detrazione rispetto alle richieste di rimborso che l'associazione presenterà in base a quanto indicato nell'articolo 7 "Rimborso spese e rendicontazione".

In tutti i casi sopra riportati l'Associazione dovrà immediatamente informare la Provincia dell'accaduto.

Articolo 5 – Attività di verifica

La Provincia potrà in ogni momento verificare che l'Associazione espleti con le modalità concordate le attività previste nella presente convenzione. A seguito dell'attività di verifica, nel caso in cui la stessa abbia fatto emergere elementi di criticità, verrà redatto apposito verbale che verrà trasmesso all'Associazione. Dell'attività di verifica si terrà conto sia per valutare l'eventuale decadimento che l'eventuale proroga della convenzione previste all'articolo 6.

Articolo 6 – Durata, proroga, termine, decadimento.

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla sottoscrizione, è possibile la proroga per altri tre anni nel caso in cui sussista la volontà sia della Provincia che dell'Associazione.

La presente convenzione si intende sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Provincia quale ultimo firmatario.

Per dare corso alla proroga la Provincia manifesterà la propria volontà di proroga inviando una richiesta di disponibilità all'Associazione, la quale dovrà confermare la propria disponibilità; la proroga verrà approvata con atto dirigenziale del settore competente della Provincia.

Al termine della Convenzione, i beni custoditi dovranno essere riconsegnati da parte dell'Associazione alla Provincia in luogo individuato dalla stessa, saranno a cura dell'Associazione le operazioni di carico, trasporto, scarico ed allocazione presso il locale di riconsegna.

La Provincia si riserva di dichiarare decaduta la presente Convenzione in qualsiasi momento, nel caso in cui l'Associazione:

- non operi in conformità della stessa,
- per mutate esigenze della Provincia,
- per gravi irregolarità di gestione, anche documentate a seguito dell'attività di verifica di cui all'art.5

- per aver violato leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti in particolare in materia di sicurezza
- nel caso in cui venga cancellata dall'elenco territoriale di protezione civile di cui agli art. 34 e 35 del Dlgs 1/2018.

Come specificato all'articolo 7 "Rimborso spese e rendicontazione" la Provincia si riserva altresì di dichiarare decaduta la presente Convenzione nel caso in cui non avvenga l'effettiva e completa assegnazione da parte della Regione delle stesse risorse finanziarie assegnate dal 2020 al 2023.

A seguito del decadimento valgono le indicazioni sopra puntualizzate in caso di termine della convenzione circa la restituzione dei materiali.

Articolo 7 – Rimborso spese e rendicontazione

Ai sensi dell'art. 56 del Dlgs n.117/2017 per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione la Provincia riconosce all'Associazione un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate tra quelle ammissibili indicate nell'allegato 1.

Il rimborso è determinato a consuntivo a seguito della trasmissione di apposita rendicontazione da parte dell'Associazione fino ad un massimo annuale di € _____ (*€ 5.000 all'anno nel caso di individuazione di 3 magazzini, di € 7.500 all'anno nel caso di 2 magazzini, di € 15.000 all'anno nel caso di 1 magazzino*).

Tra le spese da rendicontazione sono ammissibili gli acquisti di materiali, mezzi ed attrezzature per andare a potenziare la dotazione del magazzino provinciale di protezione civile, tali spese concorrono in ogni caso limitatamente alla quota di ammortamento annuale e fino al rimborso massimo previsto; in quest'ultimo caso i materiali, i mezzi e le attrezzature acquistati dovranno essere preventivamente concordati con la Provincia, saranno di proprietà dell'Associazione ma in ogni caso soggetti alle condizioni previste nella presente convenzione, con l'unica eccezione che al termine della stessa non dovranno essere consegnate alla Provincia ma rimarranno nella proprietà e disponibilità esclusiva dell'Associazione, sempre in quest'ultimo caso per i mezzi non vale quanto indicato all'art.3, in quanto la copertura assicurativa degli stessi sarà a carico e nella responsabilità dell'Associazione.

Allegato 1 - Spese Ammissibili

Tutti i costi sotto individuati devono intendersi riferiti esclusivamente e per la parte imputabile alle attività previste dalla convenzione

- 1) Ammortamento beni (attrezzature, mezzi, DPI, altro)
- 2) Costi annuali di assicurazione (mezzi e volontari)
- 3) Costi annuali legati alla reperibilità
- 4) Costi annuali di manutenzione per prontezza operativa
- 5) Costi per attivazioni richieste
- 6) Costi per visite mediche per volontari utilizzati per le attività della convenzione
- 7) Costi annuali di formazione per la sicurezza per volontari
- 8) Costi annuali di formazione, addestramento, esercitazione

- 9) Spese manutenzione ordinaria immobili che costituiscono il magazzino (quota parte annuale)
- 10) Spesa relativa alle utenze (elettricità, telefonia, acqua, gas, ecc in quota parte annuale)
- 11) Spese relative alla manutenzione/riparazione dei beni della Provincia
- 12) Spese relative al reintegro/sostituzione dei beni di consumo della Provincia
- 13) Costi relativi all'acquisto di beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività